

	PAG.
ISGRÒ	1433
MATARRESE	1432, 1436
PELLA	1432, 1435, 1437
TROMBETTA	1434
ZUGNO	1433
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1438

La seduta comincia alle 10,5.

VIZZINI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Quaranta e Tambroni.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti nell'ordine che segue: 3685-4304; 4528; 4476; 3252; e 4560.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bima e La Penna sono sostituiti rispettivamente dai deputati Cocco Maria e Isgrò.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Usvardi ed altri: Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato (3685); Ceruti Carlo: Disciplina della vendita delle sigarette sciolte (4304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Usvardi, Baldani Guerra e Della Briotta: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (3685); e d'iniziativa del deputato Ceruti Carlo: « Disciplina della vendita delle sigarette sciolte » (4304).

L'onorevole Laforgia, nella sua qualità di Relatore, ha preparato un testo unificato delle due proposte di legge. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che a testo base della discussione viene adottato il testo pre-

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Il largo e favorevole interesse che il provvedimento che stiamo esaminando, e del quale abbiamo già parlato nell'altra seduta in sede referente, ha suscitato, conferma l'importanza e l'urgenza che questa materia sia regolamentata, soprattutto a tutela della salute, per ragioni igieniche e anche in relazione alle norme che vigono in altre parti del mondo.

Non vi è chi non veda come sia pericolosa e poco edificante la manipolazione dei generi confezionati per la vendita sciolta, vendita che, oltretutto, favorisce anche l'acquisto delle sigarette da parte dei minori. A quest'ultimo proposito, è opportuno fare rilevare anche, per il riferimento che ne è stato fatto, che in relazione a una precisa norma tuttora in vigore è fatto divieto di vendere tabacco ai minori di 14 anni. Tali norme sono previste dalla legge n. 2316 e all'articolo 730 del codice penale, che fa esplicito divieto in tal senso.

L'amministrazione dei Monopoli di Stato, che, sensibile all'attuale campagna contro il fumo, ci auguriamo possa presto mettere a disposizione del pubblico prodotti denicotizzati, non mancherà d'altra parte di aumentare il numero di pacchetti da 10 pezzi, esaminando nel contempo la possibilità di distribuzione di apposite bustine di cellophane di 5 pezzi.

L'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge è particolarmente determinante, nel senso che in esso si stabilisce che la vendita delle sigarette sciolte debba essere vietata sotto qualsiasi forma. Le sanzioni a carico dei trasgressori sono indicate nell'articolo 2: esse assicurano piena rilevanza ad un provvedimento che allinea, nel settore della distribuzione in materia di tabacco, sulla base di indifferibili esigenze di ordine igienico e sanitario, il nostro Paese alle altre nazioni, dove la vendita delle sigarette sciolte non è ormai che un lontano ricordo.

Per queste ragioni confido nel consenso della Commissione, affinché il provvedimento possa essere sollecitamente approvato.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle due proposte di legge che il Relatore propone alla Commissione consta di tre articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

È vietata la vendita al pubblico, sotto qualsiasi forma, delle sigarette sciolte.

ART. 2.

Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Nel caso di tre trasgressioni, della stessa specie, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato procede alla revoca della concessione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie e speciali.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prima che gli onorevoli membri della Commissione intervengano nella discussione, mi sembra opportuno avanzare un rilievo e manifestare certe perplessità, sulle quali in tal modo gli onorevoli membri della Commissione potranno esprimere più esaurientemente il loro pensiero. Le perplessità riguardano la revoca della concessione dopo la terza trasgressione. Infatti - e lo stesso Ministro delle finanze ebbe a scrivermi in tal senso - i dati acquisiti hanno posto in risalto l'attuale orientamento, nelle zone periferiche e nei piccoli centri, all'acquisto di sigarette sciolte. Non va dimenticato che, su 54.000 tabacchini esistenti, molte migliaia hanno la concessione in piccoli centri, in frazioni, in zone sottosviluppate, dove l'acquisto delle sigarette sfuse è, diremmo così, la unica strada che il portatore di pochi spiccioli ha per l'acquisto di tabacco o per inibirsi di fumare di più di quanto il desiderio lo spingerebbe a fare.

Noi possiamo anche creare una disciplina del tipo previsto, stabilendo cioè che chi vuole fumare, deve acquistare un intero pacchetto di sigarette. Se consideriamo, però, la pressione delle richieste di avere sottobanco qualche sigaretta da parte di chi non ha i soldi per acquistare un pacchetto intero, a cui saranno sottoposti molti rivenditori di tabacchi, specialmente nelle zone sottosviluppate del nostro Paese, e se teniamo presente, altresì, che questa infrazione, ove fosse sorvegliata dal rivenditore concorrente (il quale può essere più informato, perché può avere la sua rivendita nel centro, oppure la può avere nella stessa località, però gli interessa che venga eliminato un concorrente) e ove da questi fosse denunciata, può portare fa-

cilmente alla revoca della licenza, il termine di 3 infrazioni è così breve, che possiamo fin d'ora pronosticare diverse migliaia di revoche.

In secondo luogo, davvero noi vogliamo incominciare a revocare la licenza di vendita ai rivenditori di tabacchi, per aver venduto per 3 volte consecutive qualche sigaretta sfusa, quando in Italia abbiamo migliaia di negozianti che incappano in infrazioni di vario genere, di ordine commerciale, di ordine sanitario, di ordine tributario, ma nessuna delle nostre leggi per queste infrazioni prevede la revoca della licenza?

Concludendo, potete pure presentare questo emendamento, ma vi debbo dire che quanto meno il Governo deve esaminarlo, per cui in questo caso dovrei chiedere il rinvio della discussione.

LAFORGIA, *Relatore*. Nella seduta scorsa apparve chiara ed evidente, e nelle considerazioni del relatore, e negli interventi che furono svolti, la necessità di introdurre nel nostro paese una norma che fosse efficace ai fini della proibizione della vendita delle sigarette sciolte, per due ragioni fondamentali: la prima di carattere igienico, e a questo proposito anche gli interessati al problema, cioè i titolari delle rivendite, in più circostanze hanno manifestato il loro disagio a dover sottostare ad un metodo che consente ancor oggi di dover vendere le sigarette sciolte, con tutte le implicazioni che questo comporta sul piano igienico; in secondo luogo, c'è da aggiungere, che il tabacco confezionato subisce un deperimento allorché resta privo dell'involucro, e quindi è soggetto all'azione della polvere e dell'ambiente in cui la vendita avviene, poiché spesso si tratta di un bar o di un luogo pubblico.

La norma in materia è stata proposta non soltanto per ragioni igieniche, ma anche per impedire che i minori potessero facilmente accedere all'acquisto di sigarette sciolte; si è ritenuto opportuno introdurre una norma più severa, che desse contenuto effettivo alla proibizione, altrimenti rimarrà soltanto un'affermazione di principio, senza un effetto concreto.

Posso rendermi conto anche delle osservazioni che fa il rappresentante del Governo. A questo proposito, si tratterà di vedere se la revoca debba scattare dopo tre trasgressioni, o dopo 4 o 5; mi pare, però - e in questo vorrei rivolgere un caloroso invito al Governo - che una norma del genere debba essere prevista. Se non si vuole che ricostituisciamo una proibizione, che ha il suo va-

lore, oltre che per le accennate ragioni igieniche, anche e soprattutto per i minori, che, comunque, oggi sono in un certo senso facilitati a violare una norma già esistente, vuoi nella legge, vuoi nello stesso codice penale, se vi deve essere una riflessione da parte del Governo, per delle ragioni politiche, su questo aspetto del provvedimento, vi sia pure, tenendo però conto di questa duplice esigenza che ispirò la volta scorsa la Commissione e che emerse in maniera chiara e — mi sembra — anche unitaria.

MINIO. Non v'è dubbio che vi sono delle perplessità, ma a me pare che quanto ha detto il rappresentante del Governo meriti una attenta considerazione.

Non v'è dubbio, inoltre, che il principio che si vuole introdurre sia giusto. Non credo molto alla limitazione del fumo, che si intende raggiungere con queste misure, perché si troveranno cento modi, specialmente da parte dei minori, per procurarsi o per acquistare una sigaretta e lo stesso Monopolio può anche ricorrere alla confezione di pacchetti di minor numero di pezzi.

È certo, però, che dal punto di vista sanitario, la norma merita di essere presa nella dovuta considerazione. Credo che sia veramente molto anti-igienico il fatto di vendere le sigarette sciolte. È peggio che per i cibi, perché per questi, per lo meno in molti casi, c'è il lavaggio e la cottura.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questo caso c'è una cottura ad alta combustione addirittura!

MINIO. Comunque il provvedimento di per sé potrebbe essere approvato, anche perché il Monopolio può trovare mille modi per favorire ugualmente l'acquirente modesto, che non può comperare i 20 pezzi.

Resta la questione delle sanzioni. Qui è già prevista una sanzione che può arrivare sino a 20.000 lire: mi pare che una sanzione del genere sia più che elevata per una colpa che non è effettivamente una colpa grave. Non va dimenticato che di regola queste rivendite sono affidate a categorie di persone che hanno certe benemeritenze: abitualmente sono mutilati, invalidi di guerra, combattenti, vedove e orfani di guerra, tutti giustamente preferiti in materia di concessione delle rivendite. Mi pare che privare una famiglia, una azienda, della concessione per una infrazione che potrebbe ripetersi tre volte addirittura nel giro di pochi minuti sia estremamente grave. Sono quindi del parere di accettare in merito la proposta dell'onorevole

Sottosegretario, e quindi di limitarsi alla sanzione pecuniaria.

PELLA. Ritengo che il provvedimento meriti di essere approvato soprattutto per ragioni igieniche. Non credo infatti che valga a scoraggiare il fumo nei giovani, che certamente sapranno mettere in atto delle forme associative per l'acquisto del pacchetto di sigarette.

Per quanto riguarda la questione delle sanzioni, mi chiedo se la soluzione non possa trovarsi nell'elevazione della sanzione pecuniaria. È vero, infatti, che nel testo si dice che la sanzione può arrivare sino a 20.000 lire, ma essa parte da 2.000 lire e si sa come vanno a finire queste cose in via amministrativa. Quindi bisognerebbe stabilire la revoca solo dopo 5 o 6 trasgressioni, oppure, ancor meglio, portare la sanzione pecuniaria ad un minimo di 10.000 lire e ad un massimo di 50.000.

BOTTA. Oltre che dalla preoccupazione di salvaguardare l'igiene, il provvedimento è ispirato dall'intendimento di costituire una remora, soprattutto nei riguardi dei giovani, al consumo del tabacco. Infatti conosco moltissimi fumatori che comperano pacchetti da 10 pezzi appunto a questo fine. Però soltanto per alcune marche di sigarette si fabbricano anche pacchetti da 10 pezzi; sarebbe quindi opportuno che il Monopolio studiasse la possibilità di fabbricare pacchetti da 10 pezzi per tutte le marche.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Occorrerebbero a tal fine diverse centinaia di milioni per l'acquisto dei macchinari necessari.

USVARDI. Non ho potuto seguire le osservazioni, indubbiamente interessanti, espresse dal Sottosegretario alle finanze. Credo comunque che valga la pena, mentre già nel Paese si è iniziata una certa azione contro il fumo, che il Governo affronti concretamente un certo discorso sul rapporto fumo-salute. E certamente noi, per il solo fatto di essere membri della Commissione finanze e tesoro e non della Commissione sanità, potremmo in via ipotetica non seguirlo su questa via.

Mi rendo perfettamente conto che è estremamente difficile in questa sede portare su un piano igienico-sanitario il problema del rapporto tra fumo e salute. Ma non possiamo dimenticare che dal 1954 al 1965 vi è stata una progressione estremamente interessante nel consumo del tabacco, pari ad un incremento del 35,2 per cento. E l'incremento è addirittura del 51 per cento per le sole sigarette! Dando uno sguardo alle statistiche, ci

accorgeremo poi che i giovani sino a 15 anni sono già in un rapporto abitudinario del 60 per cento, per quanto si riferisce ai maschi delle scuole medie. Questa è una delle considerazioni che ci porta a sollecitare un provvedimento, che è modestissimo e che, lo riconosciamo, non porterà grosse conseguenze nella lotta contro il fumo, ma che comunque vuol rappresentare una maggiore sensibilizzazione da parte del Governo attorno al rapporto fumo-salute.

Questo è il discorso che è tra le righe della proposta. Vi è poi quello sostanziale della igienicità, al quale si è già accennato. Come è ormai dimostrato statisticamente e scientificamente, tra le altre concause dei tumori, una è rappresentata dalla carta o, meglio, dal tipo della carta delle sigarette.

Per quanto riguarda le soluzioni, che vengono qui proposte relativamente alle confezioni da 10 o da 5 pezzi, sappiamo anche che le cosiddette linee di stampaggio per tali confezioni esistono già per le sigarette Nazionali, che in questi ultimi tempi hanno avuto un non sufficiente impiego, forse anche per le richieste, che sono state estremamente limitate.

È vero anche che, se vale il discorso della sollecitazione psicologica con i pacchetti più grandi, che possono essere la causa dell'aumento del fumo, è altrettanto vero che è molto più difficile pensare che ci possa essere una particolare formazione di « cooperative » da parte dei giovani per acquistare le sigarette.

Questa norma costituirà una remora — a mio parere una remora importante — e la dimostrazione di una sensibilizzazione attorno al discorso sul fumo. Sarebbe, infatti, la dimostrazione che in questa legislatura, nella quale non si è riusciti ancora ad iniziare il discorso sul fumo nei locali pubblici, facciamo qualche cosa in un altro senso.

Siamo, infatti, l'unico paese del mondo nel quale si vendono ancora sigarette sciolte, a meno che non vogliamo considerare vendita di sigarette sciolte la fabbricazione dei sigari in Sud America o nel Portorico, la quale avviene davanti al consumatore. Tutti gli altri paesi hanno affrontato e risolto questo problema. Non comprendo, quindi, questo tipo di ostinazione, non giustificata e non giustificabile.

Se sul terreno psicologico valgono le opinioni dell'onorevole Sottosegretario e degli altri colleghi, indubbiamente prevale su tutte una dimostrazione modestissima, che può avere risultati diversi, ma che è una dimostrazione di sensibilizzazione attorno ad un

problema, nei confronti del quale diverse sono le opinioni; una di queste, però, è ben definita: nella confezione bisogna cercare, attraverso un fatto educativo, attraverso le formule anche più modeste, di limitare l'uso del fumo.

Non dimentichiamo, altresì, che questa legge, se dovesse essere varata, anche con gli emendamenti che sono stati suggeriti a proposito delle sanzioni, rappresenterebbe una altra importante remora per le vendite delle sigarette ai ragazzi. Per legge, infatti, le sigarette non possono essere vendute ai ragazzi che non abbiano superato i 14 anni, ma tale norma è disattesa largamente.

Dimostrando il tipo di sensibilizzazione da me citato, con un nuovo provvedimento, si darebbe la prova che un certo discorso può essere proseguito.

LAFORGIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi pare, dall'andamento generale della discussione e anche da quanto il rappresentante del Governo ha detto, che siamo tutti d'accordo sull'opportunità del provvedimento. Se vi sono delle perplessità, queste concernono la parte relativa alle sanzioni, in particolar modo per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2, nel quale si stabilisce che dopo 3 trasgressioni il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli procede alla revoca della concessione.

Il Relatore desidera precisare, a questo proposito, che ha adottato questa formulazione in seguito allo sforzo di unificare le due proposte di legge in esame, cioè la proposta di legge n. 3635, d'iniziativa dei colleghi onorevoli Usvardi, Baldani Guera e Della Briotta, e la proposta di legge n. 4304, d'iniziativa del collega onorevole Ceruti. La seconda prevedeva e prevede all'articolo 1, appunto, la revoca; la prima, invece, prevede fra le sanzioni l'applicazione della pena pecuniaria da 4.000 a 40.000 lire.

A questo punto mi pare che sia opportuno, al fine di poter varare il provvedimento, accogliere il suggerimento avanzato dal Governo e la proposta formulata dal collega onorevole Pella, nel senso di eliminare la sanzione concernente la revoca e limitare tali sanzioni alla pena pecuniaria, portandola — se lo ritenete opportuno — ad un minimo di 4.000 lire ed a un massimo di 40.000 lire, come è previsto nella proposta di legge Ceruti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo brevemente anche all'onorevole Usvardi.

Ho fatto presente nel mio precedente intervento che non mi sentivo di approvare la sanzione della revoca. Essa mi sembra una innovazione al nostro diritto positivo, che si vorrebbe introdurre in questo settore particolarmente importante e che avrebbe anche il carattere di precedente.

Le perplessità erano sorte su questo punto, per cui se l'onorevole Laforgia, Relatore, ritira questo secondo comma, non ho niente in contrario a rimettere questo disegno di legge alla volontà della Commissione, per quello che ne vorrà fare, facendo presente che c'è anche un emendamento presentato dal Governo, del seguente tenore: « È proibito lo smercio presso le rivendite di generi di monopolio di sigarette sfuse il cui prezzo superi le lire 10 per sigaretta ».

USVARDI. Non ha senso.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ha un senso in termini finanziari e soprattutto in termini sociali.

PELLA. Per avvelenare i meno abbienti!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora bisognerebbe proibire la possibilità di fumare nel paese. Non dimenticate che l'Italia è l'unico paese dove, per legge, è proibita qualsiasi reclamizzazione di sigarette. Non è vero, quindi, che non si sia fatto niente: si è fatto quello che nessun altro paese ha fatto.

USVARDI. Abbiamo altre remore.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, se il relatore intende conservare la norma del secondo comma dell'articolo 2, nella quale si chiede la revoca della licenza, chiedo il rinvio della discussione; se intende, invece...

LAFORGIA, *Relatore*. Ho già dichiarato che intendo ritirare questa parte.

USVARDI. Allora, qual è la formulazione definitiva?

LAFORGIA, *Relatore*. La nuova formulazione sarebbe la seguente:

Articolo 1 — È vietata la vendita al pubblico, sotto qualsiasi forma, delle sigarette sciolte.

Articolo 2 — Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 40.000.

(Il secondo comma viene ritirato, tenendo conto dei suggerimenti del Governo).

Articolo 3 — Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, è una nostra mania, quella di stabilire delle pene severe, dimenticando che quanto più formuliamo una pena severa, tanto meno poi chi la deve applicare, l'applica.

Il valore di una sigaretta venduta, infatti, è di circa 10 lire. Il guadagno del rivenditore su qualche sigaretta venduta sfusa è modesto, per cui, se stabiliamo un minimo di 2.000 lire, diamo una pena che è la più alta che ci sia in Italia. Neanche il contrabbando è punito in questa maniera!

Occorre che ci rendiamo conto di una certa scala di valori. Se stabiliamo 4.000 lire come minimo, possiamo essere sicuri che il Capo dell'Ispettorato compartimentale ci penserà più di una volta, prima di applicare tale sanzione, a meno che non ci sia una denuncia scritta da parte di qualcuno. Io sono per le pene sopportabili, modeste: il contrabbando è punito fino a 15 volte il valore contrabbandato, mentre qui stabiliamo una pena che è pari a 200 volte il prezzo di una sigaretta, che è sufficiente ai fini della sanzione.

PELLA. Ho molta ammirazione per il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Valsecchi, ma questo mi consente di dire che non sono per niente d'accordo con le sue considerazioni.

Qui si tratta, appunto, di vedere il bene che noi vogliamo proteggere. Non è che noi vogliamo proteggere un bene del monopolio, oppure l'interesse del monopolio stesso; non vi è nessun rapporto, quindi, fra il prezzo della sigaretta e l'entità della sanzione, perché qui noi vogliamo proteggere la salute dei cittadini. Credo che questo nostro scopo valga, per la prima trasgressione, almeno per il pagamento di 4.000 lire; anzi, sarei quasi tentato di suggerire — ma ci rinuncio — di dire che in caso di recidiva si debba andare verso il massimo.

Non mi sembra, poi, che 4.000 lire siano esagerate, anche se abbiamo molto rispetto per questa nostra lira, che speriamo diventi veramente stabile. In definitiva, 4.000 lire non sono una somma spropositata. Sono contento che il testo della legge sia formulato nel senso di rifiutare qualsiasi potere discrezionale alla pubblica amministrazione.

In altri termini, l'Ispettore compartimentale deve applicare una norma di questo genere e se per caso avesse delle esitazioni, sia chiaro che sarà l'Ispettore compartimentale a violare la legge. Infatti, se vogliamo raggiungere questi scopi, bisogna tener fer-

mo questo ordine di idee; se non teniamo fermo questo ordine di idee, allora è inutile varare la legge.

TROMBETTA. Riguardo alla severità delle sanzioni sono del parere del Governo. Vorrei fare un'osservazione, che mi è dettata dall'esperienza. Quando si vuol fare i primi della classe, accadono sempre dei fenomeni distortivi: ho il timore che, quando avremo vietato la vendita delle sigarette sciolte, saranno i contrabbandieri a sostituire anche in questo le rivendite del Monopolio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho altro da aggiungere a quanto già dichiarato. Avendo l'onorevole Relatore abbandonato la sanzione della revoca della concessione, per quanto riguarda l'entità della sanzione pecuniaria mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che come testo base sia scelto quello unificato preparato dall'onorevole Relatore.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È vietata la vendita al pubblico, sotto qualsiasi forma, delle sigarette sciolte.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Nel caso di tre trasgressioni, della stessa specie, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede alla revoca della concessione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie o speciali.

LAFORGIA, *Relatore*. Come avevo già preannunciato, ritiro il secondo comma.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Relatore, che aveva presentato il testo unificato

delle proposte di legge n. 3685 e n. 4304, ritirato il secondo comma, l'articolo 2 deve intendersi ora così formulato:

Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

L'onorevole Pella propone di sostituire alle parole « da lire 2.000 a lire 20.000 » le altre: « da lire 4.000 a lire 40.000 ».

LAFORGIA, *Relatore*. Sull'entità della pena pecuniaria mi rimetto alla Commissione.

MINIO. Qual è la misura della pena che il Governo ritiene più opportuna?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene sufficiente una pena che vada da 2.000 a 20.000 lire. Una pena troppo severa potrebbe sortire effetti contrari a quelli desiderati.

SOLIANO. Condivido l'opinione espressa dall'onorevole Sottosegretario. È vero che le finalità che le proposte di legge si propongono giustificano una certa severità nella pena da infliggere; ma è altrettanto vero che, tenuto conto del valore medio delle sigarette, la pena per la infrazione va già da 40 a 400 volte questo valore medio. D'altra parte, stabilendo un minimo di 2.000 lire e un massimo di 20.000 lasciamo un margine di discrezionalità al capo dell'Ispettorato compartimentale, il quale potrà pertanto fissare la misura della sanzione tenendo conto dell'entità dell'infrazione e dei precedenti.

LAFORGIA, *Relatore*. Non condivido le considerazioni dell'onorevole Soliano in ordine al rapporto tra prezzo delle sigarette e entità della sanzione pecuniaria. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PELLA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Pella ritirato l'emendamento, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ».

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta con il titolo della proposta n. 3685.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (4528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

L'onorevole Buzzetti ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda la proroga dei benefici tributari per gli Istituti autonomi delle case popolari, concessi in applicazione all'articolo 147 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, più volte prorogato prima della scadenza e ultimamente con legge 24 novembre 1961, n. 1283, la quale fissa appunto la scadenza al 31 dicembre 1967 per l'applicazione di queste agevolazioni di ordine tributario. Si tratta di agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro, ipotecarie, di ricchezza mobile, e via dicendo.

Poiché gli Istituti autonomi delle case popolari hanno ancora una funzione molto importante nel settore dell'edilizia economica e popolare del nostro paese, credo che sia assolutamente necessario prorogare per un altro quinquennio la validità di queste facilitazioni, come è stabilito nel disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sono d'accordo col relatore, onorevole Buzzetti, nell'appoggiare l'approvazione di questo disegno di legge.

Vorrei sfruttare dell'occasione per spendere una parola a favore delle cooperative edilizie, naturalmente non quelle costituite da 9 persone, che si mettono insieme e costruiscono dei palazzi; serviranno anche queste, però non meritano tutta l'attenzione che meritano, invece, le grosse cooperative, costituite da migliaia di soci.

Io presiedo una di queste grosse cooperative, che non beneficia di questo disegno di legge. Perché non si estende questa possibilità di godere dei benefici tributari concessi da questo disegno di legge, che sono volti ad incrementare il settore edilizio, tut-

tora in grave crisi, nei confronti di queste cooperative, che non hanno scopi speculativi e che sono cooperative ben distinte da quelle altre, che vengono create nel settore privato?

RAFFAELLI. Signor Presidente, sempre premettendo che noi non abbiamo niente da obiettare e che perciò siamo favorevoli a questo disegno di legge, mi pare che l'osservazione del collega onorevole Botta abbia un fondamento, anche perché talune norme tributarie agevolative — ma secondo il mio parere solamente riconoscitive — che riguardano le cooperative edilizie sono venute a scadere.

Mi pare anche che ci sia un decreto — ora siamo nell'epoca dei decreti — approvato recentemente dal Governo, che proroga le agevolazioni per l'edilizia.

A questo punto, credo che l'occasione di questo disegno di legge potrebbe consentire alla Commissione e al Governo di fare un atto soltanto e di coprire tutta l'area in materia tributaria che riguarda l'edilizia economica e popolare, cioè sia gli Istituti autonomi delle case popolari, che le cooperative edilizie indicate dal collega onorevole Botta, rette dai principi della mutualità.

In altri termini, ferma restando la nostra disposizione favorevole a questo disegno di legge, non credo che faremmo cosa malfatta se fermassimo un momento la discussione di esso e collazionassimo, per così dire, altre proposte, o un decreto che sta per venire, e vedessimo tutte le esigenze dell'edilizia economica e popolare, anche con qualche emendamento, che potrebbe essere formulato di comune accordo, al fine di stilare una unica legge, buona per tutti i casi. Non so se il Governo ha una particolare esigenza per l'approvazione immediata di questo disegno di legge.

Non so, in altri termini, se può accedere a questo mio discorso, che non porterà via un tempo maggiore di una settimana, necessario per effettuare una ricognizione su questa materia, che è abbastanza interessante e, peraltro, frastagliata dal fatto che sono venute a scadenza delle norme, che il Parlamento aveva ritenuto necessario stabilire per questo tipo di edilizia abitativa.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Comincerò col dire, ringraziando l'onorevole Buzzetti, relatore, per la sua introduzione, che le osservazioni presentate, al di fuori della materia di cui si occupa il disegno di legge, da parte dell'onorevole Botta

e dell'onorevole Raffaelli, trovano da parte mia piena considerazione e — non c'è dubbio — di quanto è stato qui rappresentato mi farò interprete.

Qui siamo, però, dinanzi alla proroga di una disposizione che viene a scadere il 31 dicembre prossimo venturo. Secondo il mio parere, sarebbe importante poterla prorogare prima che ci sorprendesse il 31 dicembre. In secondo luogo, il provvedimento, così come è formulato, non crea complicazioni per l'equilibrio del bilancio, in quanto, non esistendo a tutt'oggi entrate imputabili a questo tipo di imposta, prorogare una disciplina di esenzione non sposta nulla rispetto a questa entrata che, non essendo acquisita, continua a non esserlo. Le modifiche nel senso richiesto dagli onorevoli colleghi — ripeto — hanno ragione di essere nel contesto dell'edilizia economica e popolare, perché anche le cooperative fanno parte di questa grande famiglia; è chiaro, però, che c'è un problema di innovazione e di sostituzione di bilancio. Si chiede, infatti, una esenzione che oggi non c'è; il venir meno nella previsione di un tributo, che oggi è calcolato come percepibile, per quanto modesto, crea un problema di ricerca di copertura.

Non posso dirvi se questo problema è risolvibile subito, o se occorre un po' di tempo, mentre, è opportuno che la continuità dell'esenzione per quanto attiene gli Istituti autonomi delle case popolari venga garantita, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge.

Posso assicurare gli onorevoli colleghi che farò tesoro delle loro osservazioni, pregandoli nel contempo, per le ragioni che ho detto, di voler approvare subito il disegno di legge in esame.

BUZZETTI, Relatore. Onorevoli colleghi, anche come relatore desidero far osservare alla Commissione che le agevolazioni tributarie invocate, che si chiede di riconfermare per gli Istituti autonomi delle case popolari, sempre con l'articolo 147 citato erano state già concesse alle cooperative, le quali dovevano avere determinati requisiti, per quanto riguarda il capitale e la data di costituzione della cooperativa stessa, per la quale c'era il limite di dieci anni.

Il discorso sulle cooperative, che può essere un discorso molto interessante e che ci porta ad ampliare la discussione, anche a causa della legislazione molto farraginoso in merito, potrebbe essere realmente un discorso a sé stante, fatto *ad hoc* per le cooperative, eventualmente inserendolo, per quelle

che sono le agevolazioni, nel riordinamento dell'edilizia economica e popolare.

Sono dell'avviso che questo provvedimento abbia un carattere a sé e che debba raggiungere uno scopo ben preciso, sottolineato dal Sottosegretario, di non creare una vacanza legislativa, per quanto riguarda gli Istituti autonomi delle case popolari.

Siamo, infatti, alla scadenza della validità di questa legge e quindi mi sembra più opportuno e più conveniente per tutti varare questo provvedimento e assumere insieme l'impegno di portare alla discussione di questa Commissione, o per mezzo di proposte che fossero già state presentate, o con proposte di iniziativa parlamentare, o, infine, con un disegno governativo, il problema delle cooperative edilizie. A questo proposito — ripeto — il discorso diventa molto più complesso, perché, se si vorrà innovare in questa materia, ci saranno delle discussioni e delle valutazioni diverse, fra cooperative e cooperative, sia per quanto riguarda l'entità patrimoniale delle cooperative stesse, sia per quanto riguarda la durata di queste agevolazioni, sia, infine, per quanto riguarda la dimensione della singola cooperativa.

In altri termini, il problema diventa molto più ampio, in questo caso, e può essere considerato a sé, se vogliamo veramente risolverlo con una certa validità e secondo certi criteri ed impostazioni che è opportuno esaminare in altra sede.

RAFFAELLI. Vorrei accertare se esiste una buona disposizione del Governo ad affrontare con organicità questo argomento che trova consensi in vari settori della nostra Commissione. Questa organicità non mi pare che allo stato sussista. Vedo infatti che la *Gazzetta ufficiale* del 12 dicembre 1967 pubblica un decreto che riguarda la proroga dei termini per l'applicazione di agevolazioni tributarie in materia di edilizia. Si poteva benissimo inserire in quel decreto e nella legge che seguirà quelle richieste cui abbiamo fatto cenno. E ciò anche per ragioni di sistematica legislativa. Secondo il Governo noi ora dovremmo approvare questo disegno di legge — nessuna difficoltà nel merito — poi evidentemente dovremo convalidare il decreto di cui ho parlato: ma noi non siamo del parere che si possa legiferare in questo modo, a settori limitati. Il Parlamento dovrebbe essere, invece, chiamato ad affrontare omogeneamente i problemi relativi alla stessa materia. Il disegno di legge è stato presentato il 6 novembre, il decreto è dell'11 dicembre, prima della fine dell'anno dovremo procedere

re all'esame della legge di convalida del decreto: non sarebbe stato preferibile raggruppare tutto in un'unica discussione?

Per tutte queste ragioni, penso che sarebbe preferibile dare per approvata la sostanza del disegno di legge, ma rimandarne la formulazione deliberativa al momento dell'esame della legge di conversione del decreto, momento nel quale potremmo meglio inserire le norme che riguardano le cooperative.

D'altra parte, così come il disegno di legge non dà luogo a problemi di copertura, così anche per le cooperative — quelle sulle quali non c'è dissenso, costituite in base alla legge del 1947 — non sorgeranno problemi di copertura. Si tratta quindi, anche sotto questo aspetto, di materie omogenee.

Prego pertanto l'onorevole Sottosegretario di volerci dire — con una dichiarazione che non sia soltanto di cortesia, ma anche impegnativa — se il Governo è disposto ad avviare a soluzione il problema dell'edilizia cooperativa. Così almeno, anche se non avremo raggiunto l'obiettivo di fare una unica discussione, avremo un impegno formale del Governo ad affrontare il problema dell'edilizia abitativa cooperativa, la cui soluzione potrebbe assumere rilevantissima importanza anche ai fini dello sviluppo dell'economia del Mezzogiorno, in quanto permetterebbe l'erogazione verso le aree depresse di finanziamenti sufficienti, giacché esistono migliaia di cooperative pronte a costruire abitazioni solo che ci fossero i miliardi occorrenti.

BOTTA. L'onorevole Sottosegretario ha caldeggiato l'approvazione di questo disegno di legge, in quanto esso non è che la continuazione di un precedente disposto legislativo. Vorrei però ricordare che l'articolo 147 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, aveva come scopo preminente quello di favorire le cooperative e solo marginalmente, in coda, si faceva riferimento all'Istituto autonomo delle case popolari. Ora il problema più importante è diventato quello dell'Istituto, che allora era soltanto marginale, e di quelle cooperative, veramente tali e che per numero di soci, per capitali impiegati, per serietà di impegni, meriterebbero di essere considerate sullo stesso piede dell'Istituto, non si parla più.

Se non è possibile tecnicamente introdurre nel disegno di legge un emendamento che estenda le facilitazioni alle cooperative, gradirei almeno avere un preciso impegno del Governo a introdurre questa norma, prima

possibile, in un altro provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUZZETTI, *Relatore*. Non mi risulta che vi siano delle disposizioni a favore delle cooperative che non siano state prorogate o che stiano per scadere. Tutta la legislazione in favore delle cooperative è in atto. Quindi non si tratterebbe di mantenere in vigore agevolazioni tributarie che stanno per scadere, ma di estendere certi benefici, certe agevolazioni anche a tipi di cooperative che attualmente, in base alle norme vigenti, ne sono escluse. È quindi un altro problema, che possiamo benissimo esaminare, se vogliamo, ma che non è affatto legato al disegno di legge in discussione che si limita a prorogare un'agevolazione tributaria che scadrà il prossimo 31 dicembre.

Il disegno di legge merita di essere approvato subito, senza rinvii. Per quanto riguarda le cooperative, possiamo esaminare il problema separatamente, in un prossimo futuro, studiando la possibilità di estendere l'applicabilità delle agevolazioni anche a cooperative che non hanno attualmente i requisiti che la legge contempla.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio l'onorevole Buzzetti, relatore, perché ha portato nella discussione alcune considerazioni, che mi sembrano meritevoli di attenzione e che, in parte, mi evitano di replicare. Si chiede al Governo quali impegni può assumersi. Rispondo che il Governo non intende assolutamente menomare l'edilizia delle cooperative, riguardante le costruzioni popolari. Mi riservo di studiare quello che si può fare. Non posso dare una risposta, che sia di completa accettazione di quanto proposto dall'onorevole Buzzetti, relatore, ma vedremo come poter risistemare un quadro, che è stato parzialmente superato, se non dalle norme agevolative, dai termini entro i quali queste norme debbono essere applicate.

Vi assicuro che di ciò mi farò portavoce e presso il mio Ministero, che forse è relativamente interessato, a questa materia, e soprattutto presso il Ministero dei lavori pubblici, che è promotore del disegno di legge al nostro esame.

Va detto, nel contempo, che il Governo ritiene assolutamente necessario che l'approvazione di questo disegno di legge avvenga al più presto, se è possibile oggi stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorché sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (4476).

L'onorevole Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Amministrazione dei monopoli dello Stato, che ha finora operato in un mercato chiuso, con l'inserimento dell'Italia nell'area della Comunità europea, incomincia ad avvertire alcuni gravi problemi, derivanti dal diretto confronto competitivo con le industrie degli altri paesi e, quindi, avverte la necessità di una urgente riorganizzazione, con criteri strettamente industriali e commerciali, sia del processo produttivo, che di quello della distribuzione.

La situazione venutasi a creare attualmente, con la sensibile ascesa dei consumi, che nel 1966 è stata del 6 per cento e che si proietta prevedibilmente anche nel prossimo futuro, ha consigliato l'Amministrazione ad agire immediatamente, con due provvedimenti a mio avviso idonei a far fronte alle due necessità: uno, il disegno di legge n. 4476, al nostro esame riguarda una più efficiente utilizzazione del personale dell'azienda; l'altro, (in sede referente) concerne l'esodo volontario, per una migliore riorganizzazione del personale.

Per soddisfare le aumentate richieste del consumo, cui ho già accennato, occorre l'immediato potenziamento delle fabbricazioni. D'altra parte, procedere all'immediato acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature è anti-economico, per gli

oneri degli ammortamenti, che verrebbero a gravare sui costi di produzione, i quali non consentirebbero di reggere alla concorrenza dei prodotti esteri venduti in Italia. Inoltre, un tale indirizzo potrebbe anche risultare dannoso, per imprevedibili contrazioni del consumo.

Si è pervenuti, perciò, alla determinazione di programmare la graduale applicazione di più turni di lavoro presso alcuni opifici meglio attrezzati. Tale soluzione, a mio avviso, ha pure il vantaggio di rendere più elastica la capacità produttiva, a seconda delle necessità, in rapporto alle maggiori o minori richieste dei consumatori.

Il disegno di legge n. 4476, al nostro esame, che ha avuto anche il parere favorevole della Commissione V, Bilancio e partecipazioni statali, provvede appunto a regolare l'impiego straordinario del personale, sia impiegatizio, che operaio, con una maggiorazione del premio per l'incremento del rendimento industriale, e a stabilire delle ragionevoli indennità per alcuni gruppi di maestranze qualificate, che dovranno spostarsi da un opificio all'altro.

Per questi motivi, penso che la Commissione dovrebbe dare il suo assenso alla proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VILLANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. In linea di massima, siamo d'accordo sulla necessità di razionalizzare la produzione nel settore delle manifatture dell'azienda di monopolio statale.

Detto questo, però, credo che vi sia la necessità di un esame — purtroppo sono costretto a ripeterlo — più generale. Infatti, c'è da restare sorpresi: noi questa mattina abbiamo all'ordine del giorno due disegni di legge su questo argomento: uno, che riguarda l'esodo dall'azienda e che è una cosa abbastanza complessa, in sede referente; l'altro, che riguarda l'introduzione dei doppi turni, in sede legislativa.

Già questo fatto getta — ci consenta il Sottosegretario — una certa luce sulle intenzioni del Governo e su quelle che potrebbero essere le prospettive. A questo debbo aggiungere, signor Presidente e onorevoli colleghi, che c'è un impegno da parte del Ministro, assunto in un incontro con i sindacalisti, nelle persone di Armato per la CISL, Lama per la CGIL e Benvenuto per la UIL, per la presentazione del disegno di legge che riguarda gli organici dell'azienda, che è stato già preparato, ma non ancora presentato dal Governo.

Noi siamo d'accordo, non solo, ma abbiamo anche sollecitato e sollecitiamo sempre la razionalizzazione dell'azienda, perché sia posta in condizioni di produrre a bassi costi non soltanto, ma di migliorare anche la qualità, perché ci rendiamo conto che o lo facciamo, o saremo travolti. Lo stiamo sollecitando da molto tempo, ma ciò deve essere inserito in questo contesto generale: non si può andare avanti con provvedimenti disordinati, frammentari, volta per volta, anche perché non possiamo mettere nelle mani dell'azienda di monopolio, né di un qualsiasi ministro (non si tratta delle persone) la valutazione dell'opportunità o meno del trasferimento di personale da un'azienda ad un'altra, con la conseguenza di chiudere quelle aziende che, a valutazione del Ministro, sono ritenute non più adeguate.

A questo proposito abbiamo i casi di Scafati e di Carpi. Questo a Scafati non s'è fatto: significa che valutazioni diverse sono state considerate e hanno avuto il loro peso.

Che cosa dico, a nome del mio gruppo? Dico che questo provvedimento dei doppi turni risponde ad una esigenza che riconosciamo e sulla quale siamo d'accordo, ma non può essere discusso al di fuori del problema degli organici, dell'esodo e di tutto quello che si vuole fare, considerando i problemi connessi alla CEE.

Non posso accettare, infatti, una espressione, che compare nell'altro disegno di legge e che recita: « Ciò comporta la necessità di una urgente e drastica compressione dei costi attraverso la riorganizzazione del processo produttivo e di distribuzione con criteri rigorosamente industriali e commerciali, individuando le dimensioni ottimali dell'Azienda ed applicandole, nelle proporzioni più appropriate, ai vari fattori della produzione ».

D'accordissimo, ma prima regoliamo le concessioni speciali. E in proposito dovete ringraziarci se i concessionari non hanno avuto in regalo tre miliardi con l'ultimo decreto: proprio chi vi parla ha sostenuto una polemica vivacissima con Cavallini; e siamo riusciti a non far aumentare anche questa volta il prezzo del tabacco ai concessionari, a coloro che hanno già margini larghissimi. Voi ora parlate di produttività economica e di costi competitivi introducendo al riguardo un discorso sul personale; ma la verità è che in Italia, nel settore del tabacco, l'elemento della pesantezza dei costi è già alla base.

Comunque, ripeto, noi siamo d'accordo sul merito del disegno di legge, ma chiediamo che esso sia esaminato in un contesto ge-

nerale, insieme al provvedimento sull'esodo volontario, che è all'ordine del giorno della seduta odierna in sede referente, e al regolamento organico. Solo così il problema potrà essere risolto in una visione globale, in modo veramente serio.

LAFORGIA. Interpretando anche una richiesta dei sindacati, vorrei rappresentare l'opportunità, per il personale impiegatizio e operaio che si avvicenda in turni di lavoro, della riduzione di due ore dell'orario settimanale globale. Inoltre bisognerebbe che il tempo in cui il personale operaio e impiegatizio resta a disposizione dell'amministrazione per le cosiddette visite fiscali fosse compreso nell'orario di lavoro. Con queste due lievi modifiche, che sono state già presentate unitariamente dai sindacati, mi pare che il provvedimento possa essere approvato a raccogliere anche l'adesione dei lavoratori interessati.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prima di rispondere alle domande dell'onorevole Villani e alle proposte dell'onorevole Laforgia, penso che sarebbe opportuno che la Commissione, che si trova dinanzi ad una esplicita proposta di rinvio, decida se continuare o meno la discussione. Per quanto riguarda quest'ultima proposta, il Governo si rimette alla Commissione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge sull'esodo volontario che è all'ordine del giorno in sede referente è senz'altro collegato a questo e quindi sarebbe opportuno esaminarli congiuntamente.

Inoltre, oltre agli emendamenti dell'onorevole Laforgia, ne verranno certamente presentati degli altri, che riguarderanno presumibilmente l'organizzazione del personale, sui quali occorrerà indubbiamente meditare. Perciò sarei favorevole a rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima settimana, il che potrebbe permetterci di esaminarlo congiuntamente all'altro sull'esodo volontario.

Nel frattempo sarebbe però opportuno che gli onorevoli colleghi che hanno intenzione di proporre emendamenti, li presentassero alla Presidenza, in modo che essi possano essere attentamente approfonditi già prima della prossima seduta. Ciò ci permetterà di procedere con maggiore celerità, in quanto effettivamente l'amministrazione dei Monopoli potrebbe ricevere grave nocumeto da una tardiva approvazione del disegno di legge.

TROMBETTA. Non sono dell'opinione dell'onorevole Relatore. Anche ammettendo che ci siano delle concessioni tra i due dise-

gni di legge, quello che stiamo esaminando in sede legislativa ha un significato più produttivo economicamente, tecnologicamente, e può benissimo essere esaminato non congiuntamente all'altro. D'altra parte non si può correre il rischio che la prossima settimana, per un qualsiasi motivo, non si possa procedere all'esame del disegno di legge. In previsione di questo rischio, sarei dell'opinione di continuare nella discussione; mentre nella prossima settimana potremmo discutere l'altro provvedimento, purché arrivi in tempo la risposta positiva alla nostra richiesta che il disegno di legge ci venga assegnato in sede legislativa. È proprio quest'ultimo il rischio che pavento e per non correre il quale penso sia preferibile non sospendere la discussione.

SILVESTRI. Sono d'accordo con l'onorevole Relatore, ma solo per un brevissimo rinvio. Infatti, a mio parere, i due disegni di legge sono strettamente collegati, in quanto ambedue tendono a ridimensionare e a rendere più produttive le nostre manifatture, le quali sotto questo aspetto sono molto al di sotto delle altre del Mercato comune. Basti infatti pensare che esiste uno stabilimento a Berlino, con 1.000 dipendenti, che produce 63 milioni di sigarette al giorno. E pensate, per inciso, che quasi tutte le fasi della lavorazione e dell'impacchettamento di quello stabilimento sono effettuate con macchinari prodotti in Italia, a Bologna!

È urgente che le nostre manifatture diminuiscano i costi di produzione e a tal fine è indispensabile che nelle nostre manifatture possa essere instaurato il sistema dei doppi turni — che tra l'altro è già in atto in tutte le fabbriche dei Paesi più sviluppati — che contribuirà a diminuire sostanzialmente le spese di ammortamento.

È strano che sia necessaria una legge per attuare una cosa di questo genere, ma evidentemente, anche per quanto riguarda la struttura legislativa, siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi, così come nel settore tecnologico. Infatti le nostre manifatture hanno un'età media di 47 anni, mentre, per esempio, le manifatture inglesi, hanno un'età media di 26-27 anni.

Da tutto questo traspare evidente la necessità dell'istituzione dei doppi turni, la quale varrà ad ammortizzare con maggior margine il costo dei macchinari e agevolerà anche il processo di concentrazione aziendale, altrettanto necessario allo stato attuale, come dimostrano gli altri settori produttivi.

Con l'istituzione dei doppi turni non vanno dimenticate le esigenze del personale, con-

sistenti, come è recepito nel disegno di legge, nell'aumento del premio di rendimento e in un concorso nelle spese di trasferimento: ciò, forse, a mio avviso, non è però sufficiente, ma gli emendamenti che sono già stati preannunciati potranno certamente conciliare le giuste esigenze del personale con quelle, altrettanto necessarie, di produttività dell'azienda.

Quindi, io sono d'accordo con l'onorevole Napolitano, relatore, per concludere che sia concesso pure il rinvio, si chieda il passaggio in sede legislativa del provvedimento che oggi è in sede referente e si discutano insieme i due provvedimenti.

VILLANI. Onorevoli colleghi, occorre fare alcune osservazioni. L'onorevole Trombetta dice che abbiamo urgenza di approvare questo provvedimento, perché risponde ad esigenze di produttività e di economicità. Io ho detto prima che da anni stiamo sollecitando questo.

Prendo atto della dichiarazione che ha fatto poc'anzi l'onorevole Silvestri: questo giudizio comparato con Germania e Inghilterra credo che sia, implicitamente, una critica al Governo, che avrebbe dovuto provvedere. E il Ministro delle finanze, che ha poteri illimitati, che non l'ha fatto; significa che ha trascurato questa esigenza e gli interessi generali, perché quando ha voluto, ci siamo trovati di fronte a provvedimenti che addirittura sono stati severamente criticati.

Prendo anche atto del fatto — e sono d'accordo — che noi siamo in ritardo. Non bisogna scambiare alcune necessità che abbiamo, con l'orientamento di risolverle in modo parziale e non giusto: questo è il punto e su questo non possiamo essere d'accordo.

Rispondo ancora all'onorevole collega Trombetta che il monopolio non ha bisogno di questa legge, perché sono stati trasferiti da Carpi a Bologna gruppi di maestranze, senza quella legge; già ci sono in alcune località e per alcune manifatture già fanno i doppi turni.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Si tratta del trattamento economico, che non è adeguato.

VILLANI. L'unica cosa che diciamo, onorevole Trombetta, è che questo problema deve essere affrontato in una visione un poco più generale e organica, nonché più pensata. Questa è la realtà. Per il resto, siamo favorevoli e decisi a farlo anche rapidamente, per cui diciamo che questo provvedimento deve essere inserito nel contesto della legge e anche del problema degli organici.

Dobbiamo fare un discorso serio, dobbiamo avere una visione ancor più generale, onore-

vole, Silvestri, e non adottare dei provvedimenti di volta in volta. A questo proposito, è d'accordo o meno nell'eliminazione delle concessioni speciali? Lo deve dire, se è d'accordo o contrario.

SILVESTRI. Nella mia provincia sono tutte cooperative.

VILLANI. Sono d'accordo, ma questo non accade nelle Puglie. Se ammoderniamo, allora ammoderniamo tutto: non si può ammodernare, guardando soltanto un settore limitato. Mi permetto di dire, pur essendo un modestissimo membro di questa Commissione e del Parlamento, che credo che così non si diriga l'economia. Bisogna vedere i problemi nella loro complessità, anche se vanno affrontati a gradi, in questo contesto generale, altrimenti veramente creiamo disordine, sprequazioni e ingiustizie, per cui il concessionario speciale può continuare a guadagnare miliardi, mentre le maestranze vanno incontro a dei sacrifici. Siamo, quindi, per la razionalizzazione dei costi, però in questo discorso del contesto generale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevole Presidente, poiché il disegno di legge riguardante l'esodo deve ancora avere il parere della Commissione I, Affari Costituzionali, per cui rischiamo per l'entrante settimana di non avere tale disegno di legge in sede deliberante, penso che questo disegno di legge dovrà assolutamente nella prossima settimana essere discusso, anche indipendentemente da quello dell'esodo.

Per quanto riguarda le osservazioni circa la presunta inutilità del disegno di legge in esame, la relazione dice a tal proposito: « In casi analoghi, l'articolo 92 del vigente regolamento dei salariati dei Monopoli, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, prevede il concorso dell'Amministrazione nelle spese di trasporto sostenute dalle maestranze, ma limita la concessione ai soli casi in cui la grande maggioranza del personale dimori in comuni non collegati da servizi di linea con quello in cui ha sede lo stabilimento, ovvero si tratti di opifici situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della maggior parte del personale ».

Praticamente, questo provvedimento prevede anche gli altri casi necessari e urgenti, per la maggior produttività degli opifici, e quindi anche un trattamento di favore alle maestranze che si dovranno trasferire. Questo provvedimento, quindi, è quanto mai utile, urgente e necessario.

Per quanto riguarda il problema degli organici, sono d'accordo con il collega onorevole

Villani, ma a me pare che, essendo un problema a più ampio respiro e di più vasta portata, rischiano che, per discutere quello, non mandiamo avanti questo provvedimento, che indubbiamente è urgente, perché altrimenti l'Amministrazione dei monopoli si troverebbe in più grandi difficoltà per far fronte all'aumentato consumo delle sigarette.

Propongo, quindi, che in ogni caso questo provvedimento, oggi o nella prossima settimana, si discuta e si mandi avanti. Per quanto riguarda il resto, se riusciamo ad avere il parere della Commissione I, Affari costituzionali, bene, altrimenti discuteremo soltanto questo provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, se debbo fare qualche considerazione, la faccio nel senso che il provvedimento al nostro esame è abbastanza modesto e si configura in termini ben precisi. Se esso deve giocare come pretesto per discutere dal regime delle coltivazioni, fino al regime delle distribuzioni, in questo caso la discussione su questo provvedimento è una discussione generale sul modo di essere del monopolio e su come si regola nelle coltivazioni, nella produzione e nella distribuzione.

Se questo vuole la Commissione, tanto varrebbe chiedere che in una giornata si possa discutere soltanto di questo problema del monopolio, anche senza essere di fronte ad atti legislativi, come sono i documenti di legge. Se leghiamo, però, la discussione di questo disegno di legge ad una discussione di quel tipo, ciò equivale a non fare più niente di questo provvedimento.

Qui si chiede di riconoscere alcune necessità che il monopolio ha. O noi dobbiamo raddoppiare le file delle macchine, o dobbiamo effettuare i doppi turni. Abbiamo notato in questi ultimi tempi, esaminando appunto le statistiche del monopolio, un notevole incremento del consumo delle sigarette cosiddette su licenza, che vengono fabbricate da pochi opifici, perché hanno bisogno di attrezzature particolari. Aumentando il consumo di quelle sigarette, o noi aumentiamo le macchine, oppure attrezziamo tramite i turni alcuni opifici per fabbricare quelle sigarette.

È chiaro che manca, oggi come oggi, all'Amministrazione la possibilità di sopperire alla maggior richiesta di questo tipo di sigarette attraverso una modifica della propria attrezzatura, dal momento che il bilancio dell'Amministrazione dei monopoli è deficitario dal punto di vista industriale. È più opportuno, quindi, che sfrutti le attrezzature che ha. Onorevoli colleghi, se fossimo veramente

— come penso che siamo — preoccupati del bene dello Stato, dovremmo comprendere che, autorizzando questo, non faremmo altro che il nostro dovere, in quanto permetteremmo l'utilizzazione completa di questi costosi macchinari, per 14 ore al giorno. Prima di introdurre un sistema di lavoro a doppi turni di questo genere, abbiamo bisogno di una legge e, come sempre avviene, coloro che sono i soggetti attivi del doppio turno debbono guadagnare qualche cosa di più, abbiamo bisogno che gli si dia un compenso maggiore.

D'altra parte l'articolo 2 si riferisce anche ad un fatto ben preciso, che ha già ricordato l'onorevole Villani, cioè alla chiusura della manifattura di Carpi e al trasferimento del personale lì impegnato alla manifattura di Modena. Come è stato possibile questo? Abbiamo interpellato uno per uno quei dipendenti e, garantendo loro una indennità di trasporto per recarsi a lavorare da Carpi a Modena, data anche la vicinanza tra i due centri, abbiamo avuto il loro consenso, dato che si sono resi conto che l'amministrazione aveva convenienza a chiudere quella manifattura. In sostanza quella disposizione è stata resa possibile tramite un accordo tra amministrazione e dipendenti, per raggiungere il quale però l'amministrazione si è dovuta accollare una certa spesa. Pertanto l'articolo 2 serve non tanto a far fronte a situazioni future, ma a ciò che è già avvenuto. In sostanza, per trasferire quei lavoratori dalla manifattura di Carpi a quella di Modena — per il bene dell'amministrazione dei monopoli e conseguentemente, anche dell'erario — ci si è dovuti accollare quel modesto maggior onere, di cui oggi vi si chiede con questo articolo 2 l'approvazione. Questa situazione, per quanto riguarda il futuro, potrebbe determinarsi ancora per qualche manifattura, quelle cioè che lavorano alcuni tipi di sigarette, quelle su licenze, per le quali si è manifestata ultimamente sul mercato una maggiore richiesta, manifatture che potrebbero essere meglio sfruttate. Ma se decisioni del genere, che in una organizzazione ben fatta dovrebbero essere facoltà del direttore dell'azienda, dovessero essere occasione per mettere in discussione tutta l'organizzazione del monopolio, io debbo ribadire la portata estremamente concreta e limitata del provvedimento.

Pregherei pertanto di volere approvare al più presto il disegno di legge. Non ho nulla in contrario al rinvio di una settimana, ma l'esame di questo disegno di legge non può essere legato certo al problema dei concessionari, del quale del resto ci stiamo attivamente

occupando. Non vedo proprio le ragioni di ciò, a meno che non lo si voglia fare per partito preso. Ben inteso, per contro, che sono ben felice di aderire alla richiesta di alcuni onorevoli membri della Commissione di tenere una riunione informativa su tutti i problemi dell'azienda, alla quale sarà mio dovere invitare il Ministro ad intervenire.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Concordo con quanto dichiarato dall'onorevole Sottosegretario. Mi auguro pertanto che la Commissione voglia concludere oggi l'esame del disegno di legge.

VILLANI. Se il seguito della discussione non dovesse essere rinviato, ci troveremmo nell'obbligo di chiedere la remissione in aula del disegno di legge. Abbiamo fatto delle considerazioni, in base alle quali ci sembrava evidente l'opportunità di discutere il provvedimento in un contesto generale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ma il disegno di legge sull'organico non può certo essere presentato adesso!

VILLANI. Ma potremmo almeno discutere il disegno di legge insieme a quello sull'esodo!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Questo può essere possibile.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (3252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo, Nannini, Ghio e De Leonardis: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Il Relatore onorevole Loreti mi ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, proponendo il rinvio della discussione della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere pertanto stabilito che la proposta di legge sarà discussa in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS (4560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Aumento di fondi di dotazione del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge proponendo però il seguente comma aggiuntivo all'ultimo articolo: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Bassi ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore*. Il presente disegno di legge autorizza la spesa di 200 miliardi, ripartita in tre esercizi finanziari — 100 miliardi nel 1968, 50 miliardi nel 1969 e 50 miliardi nel 1970 — al fine di incrementare i fondi di dotazione, per 110 miliardi, dei Banchi meridionali — ed esattamente 50 miliardi per il Banco di Napoli, 50 miliardi per il Banco di Sicilia e 10 miliardi per il Banco di Sardegna — mentre gli altri 90 miliardi sono destinati ad incrementare i fondi di riserva speciali dei tre istituti di credito industriale che operano nel Mezzogiorno: 55 miliardi all'ISVEIMER, 26 all'IRFIS e 9 al CIS. Quest'ultima ripartizione è fatta sulla base delle percentuali previste dalla legge del 1953 istitutiva degli istituti di credito industriale nel Mezzogiorno.

Questa spesa si ripromette, specie per quanto attiene gli istituti di credito, di migliorarne la consistenza patrimoniale. Infatti nelle aziende di credito i fondi patrimoniali nel loro insieme sono costituiti dal capitale sociale, se sono organizzate in forma societaria, o da fondi di dotazione, se sono fondazioni, come nella fattispecie. I fondi patrimoniali hanno quindi una funzione di garanzia nei confronti della massa fiduciaria amministrata. Siccome in questi ultimi anni la massa fiduciaria amministrata dai banchi meridionali si è accresciuta ad un ritmo oscillante dal 12 al 18 per cento l'anno — ed ha pertanto raggiunto livelli considerevoli — mentre i fondi patrimoniali sono rimasti ai vecchi livelli (l'ultimo adeguamento avvenuto con la legge 3 marzo 1960, n. 167), si rende opportuno restaurare ora un congruo rapporto tra fondi patrimoniali e massa fiduciaria amministrata, tenendo conto che gli istituti meridionali, quali enti

di diritto pubblico, non possono ricorrere al mercato finanziario, non potendo emettere delle azioni, come invece hanno potuto fare le altre banche per aumentare la propria situazione patrimoniale. Le tre banche d'interesse nazionale hanno infatti potuto operare attraverso la sottoscrizione fatta dall'IRI degli aumenti di capitale deliberati.

Quindi, c'è questa impossibilità di procedere ad autofinanziamento. Un altro mezzo, di autofinanziamento può essere rappresentato dalla redditività bancaria, che è molto modesta, specialmente per Istituti che operano in una zona depressa e quindi in una zona in cui il costo di amministrazione del denaro raccolto è maggiore, poiché si effettua un maggior numero di operazioni, di importo più ridotto, rispetto agli Istituti che operano in zone più ricche; inoltre, di fronte ad un maggior costo di gestione della massa fiduciaria, si ha anche un maggior rischio, al quale indubbiamente sono esposti gli Istituti di credito che operano in una zona più povera, dove le attività imprenditoriali sono molto più frazionate.

Escluso anche questo mezzo di finanziamento, l'unico mezzo di adeguare i fondi di dotazione è costituito dall'intervento dello Stato, come per il passato.

Lo stesso discorso debbo fare per quanto riguarda gli Istituti di credito industriale. Per essi la legge stabilisce che questi maggiori fondi vadano tutti ai fondi di riserva speciale, da destinarsi alla copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Ora, i tre Istituti, valutati nel loro complesso, hanno, fino al 31 dicembre dello scorso anno, effettuato investimenti per circa 1.100 miliardi, rendendo possibili investimenti per 2.000 miliardi. In parte cospicua questi mezzi sono stati attinti al mercato finanziario attraverso la emissione di obbligazioni. D'altro canto questi Istituti specializzati, non avendo potuto effettuare, come gli Istituti di credito, operazioni a tasso discriminato, ma tutte a tasso agevolato, evidentemente hanno avuto minori redditi nella gestione dei propri mezzi e sono riusciti, per la verità, attraverso questi minori redditi, nei limiti consentiti dall'esenzione fiscale, ad effettuare degli accantonamenti, precisamente di circa 6.120.000.000 l'ISVEIMER, 4.693.000.000 l'IRFIS e 4.207.000 il Credito Sardo.

È molto opportuno, quindi, che, di fronte ad una massa di investimenti di 1.100 miliardi, si proceda ad un incremento di 90 miliardi, che corrispondono a circa l'8 per cento

della massa investita, delle riserve speciali di questi Istituti, i quali, operando sul mercato finanziario, contraendo mutui con la Banca europea e la Banca mondiale, è bene che presentino nel loro bilancio una situazione patrimoniale più solida e quindi di maggiore garanzia.

È per questi motivi che io confido che la Commissione vorrà dare il suo assenso all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COCCO MARIA. Onorevole Presidente, ho sentito con molta attenzione la relazione del collega onorevole Bassi; appunto a questa relazione intendo collegarmi direttamente nel mio intervento.

Il collega onorevole Bassi, relatore, ha avuto interesse e cura di esporre su quali basi il Governo ha ritenuto di rendere più solida la posizione degli Istituti finanziatori per il credito industriale del mezzogiorno, appunto con un aumento di dotazione del fondo rischi, che deve corrispondere per gli operatori economici ad una maggiore tranquillità nel settore e nella garanzia dei loro investimenti.

Vorrei far rilevare all'onorevole Presidenza, al Governo e alla Commissione come anche nell'arco di questo provvedimento siano stati seguiti i criteri tradizionali di impostazione del finanziamento degli Istituti. Mi pare superfluo ricordare alla Commissione come in sede di impianto degli Istituti stessi si fece ricorso ad un criterio di ripartizione, che avrebbe dovuto essere, comunque, un criterio iniziale. In altri termini, per mancanza di altri elementi di valutazione, si ricorse alla ripartizione dei capitali sulla base della popolazione esistente nell'area di operatività dei tre Istituti, cioè il 61 per cento all'Isveimer, il 29 per cento all'Irfis e il 10 per cento al CIS.

Successivamente, anche con la considerazione di una presentazione differentemente preporzionale rispetto a questa impostazione sulla base della popolazione, si mantenne ugualmente la stessa proporzione nella ripartizione di successivi interventi per aumento di fondi di capitale, salvo che nella legge 1° febbraio 1965, n. 60, quando il Parlamento, operando sempre nei termini di maggior rafforzamento della solidità di questi Istituti, ebbe però prudenzialmente ad accantonare una percentuale del fondo generale di dotazione, da ripartire secondo la legge istitutiva, pari al 20 per cento, per cui fu concessa al Comitato dei ministri la discrezionalità dell'attribuzione dei fondi in proporzioni diffe-

renti, sulla base dell'effettivo valore dei crediti in essere dei vari Istituti.

Voglio ricordare a questa commissione che l'ultima ripartizione, in base a questa legge, per l'aliquota percentuale riservata, è stato stimato opportuno che fosse effettuata nei termini del 50 per cento all'ISVEIMER, per il 25 per cento all'IRFIS e per il 25 per cento al CIS.

Questo ha colmato una discrepanza, una, disparità di trattamento, che non era evidente al momento dell'istituzione dei tre Istituti, ma che si è appalesata evidente nelle operazioni che a cura dei vari Istituti sono state effettuate. Mi riaggancio alle osservazioni dell'onorevole Bassi, relatore, il quale, dimostrando il volume globale degli investimenti, accertati dall'inizio ad oggi, ha rilevato che il Governo ha ritenuto di dover aumentare di circa l'8 per cento il fondo di rischio dei tre Istituti.

Chiedo alla Commissione che venga effettuato un confronto molto rapido e molto breve, sia sul volume globale degli investimenti, sia dei crediti in essere dei tre Istituti, che hanno riportato sostanziali ed effettive differenziazioni sulle percentuali di attività. Richiamo molto brevemente tali dati: sul 61 per cento di attribuzione di fondi iniziali per l'ISVEIMER abbiamo avuto una costante di operazioni sugli investimenti globali pari al 57,1 per cento e il 54 per cento dei crediti in essere; sul 29 per cento previsto nella ripartizione dei fondi all'IRFIS, abbiamo avuto 25,09 per cento sugli investimenti globali e il 23,09 per cento sugli investimenti in essere oggi; sul 10 per cento attribuito al Credito industriale sardo, abbiamo avuto una costante del 17 per cento sulla globalità degli investimenti e abbiamo il 18 per cento dei crediti in essere.

Vorrei domandare se, richiamandoci a quanto il Parlamento ha già recepito nell'ultima legge di aumento dei fondi di dotazione, la Commissione non voglia riesaminare questa distribuzione di fondi e valutare in forma più aderente alla realtà l'opportunità che il fondo rischi del Credito industriale sardo abbia a ricevere una modifica di percentuali nella ripartizione, ritoccando, ovviamente, quanto viene già attribuito nel disegno di legge ai due altri Istituti.

Mi rendo conto della realtà e della durezza della mia richiesta di fronte alla Commissione. Vorrei, però, far rilevare alla Commissione stessa come la richiesta che oggi avanzo non sia una richiesta di parte, bensì una richiesta che porta alla valutazione della Com-

missione, della Presidenza e del Governo un dato di fatto, che deve avere il suo peso, cioè che il Credito industriale sardo ha operato esclusivamente per agevolazioni di credito a privati, mentre altrove l'intervento dello Stato, come investimento produttivo, è stato massiccio ed incontrollato. In Sardegna a tutt'oggi, dall'istituzione di questi Istituti, non abbiamo avuto alcun investimento delle partecipazioni statali, che ci desse delle garanzie di finanziamento e di investimento produttivo da parte dello Stato.

Questo è uno degli elementi che richiamo all'attenzione della Commissione, affinché contribuisca ad una valutazione più serena e più equilibrata della ripartizione dei fondi.

Mi sono pertanto permessa, per le ragioni enunciate, di presentare un emendamento, tendente a suddividere diversamente i 90 miliardi da assegnare agli istituti di credito industriale, nel senso di attribuire 52 miliardi all'ISVEIMER, 21 all'IRFIS e 17 al CIS.

PELLA. Sono senz'altro d'accordo nel merito di questo disegno di legge, salvo esaminare la richiesta dell'onorevole Cocco, che mi sembra discretamente fondata pur non avendo, io, elementi di dettaglio sufficienti per andare al di là di una sensazione.

Ma quello che mi rende perplesso è l'articolo 4, relativo alla copertura, e penso sia opportuno che sia un membro della maggioranza ad esprimere per primo queste perplessità che indubbiamente forse altri presenteranno. Per coprire la spesa di questi 200 miliardi si ricorre al prelievo sui fondi costituiti dal decreto-legge 23 gennaio 1958. E su questo punto le motivazioni della perplessità si potrebbero accavallare. In primo luogo, questo fondo costituisce una delle voci del conto del tesoro e quindi, a rigore, dovrebbe essere uno dei conti della tesoreria. Da ciò deriva una prima eccezione: possono costituire una idonea copertura? Ma non è su questo che desidero intrattenermi, ma su un secondo punto. È vero che noi abbiamo ormai adottato il concetto che la copertura stabilita dall'articolo 81 della Costituzione rappresenta un fatto giuridico, per cui, se giuridicamente questa copertura esiste, non andiamo a preoccuparci se poi effettivamente esista soprattutto sotto il profilo monetario, ciò che significherebbe *grosso modo* un sincronismo tra copertura e spesa; (per quanto io mi ricordi che alla Costituente l'articolo 81 aveva un suo punto di partenza di ordine finanziario-monetario). Quindi non potrei che limitarmi a dire, tutto sommato, scavalcata la prima perplessità, che abbiamo una copertura giuridica, ma non ab-

biamo una copertura concreta, perché nulla entra nelle casse dello Stato o nella tesoreria come contropartita di questi 200 miliardi.

Ma quello che indubbiamente deve richiamare la nostra attenzione, anche agli effetti di trovare il modo di perfezionare questo articolo 4 del disegno di legge — che, ripeto, merita di essere approvato — è che il fondo a cui si attinge è quello costituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, che stabiliva che presso la Direzione generale del tesoro era costituito un fondo con lo scopo esclusivo di provvedere al graduale acquisto sul mercato di buoni del tesoro. Questo fondo esiste, ha una sua personalità giuridica, c'è un comitato che lo gestisce, ma la sua destinazione dovrebbe essere esclusivamente volta al graduale acquisto sul mercato di buoni del tesoro, mentre noi qui stabiliamo una destinazione diversa da quella fissata nell'atto della sua costituzione.

È vero che con una legge ordinaria si può sempre modificare un'altra legge ordinaria precedente — e noi qui tacitamente apportiamo una modifica alla legge del 1958 — ma mi chiedo, dinanzi allo spirito veramente encomiabile che era alla base della costituzione del Fondo e dinanzi all'importanza della cifra, se questo cambiamento di destinazione sia utile, sia un cambiamento a scopo produttivo. È vero che il Tesoro saprà senz'altro trovare il modo per evitare che vi sia turbamento nell'equilibrio monetario, ma mi sembra che, dinanzi all'importanza del problema, non dovremmo limitarci tacitamente a cambiare la destinazione di questo fondo. Questa è la mia preoccupazione, che desidero sia riportata a verbale.

MATARRESE. Sarà forse per la mia scarsa esperienza, ma nutro qualche perplessità sul fatto che una legge che dispone una spesa di ben 200 miliardi in tre esercizi finanziari, sia discussa in sede legislativa. Ma a parte questa questione di procedura, la sostanza che investe il disegno di legge è molto importante e merita di essere ampiamente trattata. Infatti poiché il disegno di legge intende potenziare i fondi di dotazione degli istituti di credito che nel Mezzogiorno dovrebbero essere gli strumenti della politica economica del Governo, è necessario aprire un discorso su questa politica, sul modo in cui viene attuata e sui risultati che consegue.

Ora, io credo che non sia il caso per adesso di farlo, in quanto concluderò chiedendo un breve rinvio dell'esame di questa legge.

Qui si parla sia del Banco di Napoli, sia dell'ISVEIMER. Per quanto riguarda il

Banco di Napoli, per limitarci ad un istituto che riguarda le regioni continentali, ci siamo occupati dell'aumento di dotazione della sezione fondiaria di questo banco per ben due volte. Ambedue le volte abbiamo chiesto come si spendono questi soldi. Nel 1964, quando noi ci lamentammo, e in modo aderente ai bisogni attuali, di come il Banco concedeva i suoi finanziamenti, ci si assicurò che in effetti era in corso lo studio per adeguare il regolamento del Banco di Napoli ai tempi nuovi. Nelle Puglie, a Bari, ci sono, oltre alle Casse di risparmio, il Monte dei Paschi di Siena e il Credito fondiario sardo, che hanno aperto le loro filiali, concedono i mutui e i fondi, garantendosi come tutte le altre banche, più facilmente. Ci dicono, a questo proposito, i funzionari del Banco di Napoli che il loro regolamento è troppo antico.

Dopo tre anni non soltanto a me risulta che non è stato fatto niente, ma è stato accantonato anche quello studio iniziato. Si ritiene di non procedere più a questo adeguamento? Chiedo su questo un chiarimento. Si faccia un nuovo regolamento e si adegui questo antico Istituto ai compiti nuovi e moderni.

O non è, invece, conseguenza di questo modo di agire del Banco la notizia, di cui chiedo conferma o smentita, secondo cui la prima piazza del Banco di Napoli in Italia non è certo Napoli, ma Milano? Mi riferisco, naturalmente, anche all'impiego dei fondi, non alla raccolta soltanto. Tutti gli Istituti di credito meridionali costituiscono una pompa che aspira, più che premere sul mezzogiorno.

In sostanza, quando andiamo a dare decine di miliardi a questi istituti, bisogna sapere come vengono effettuati i finanziamenti. Questo per quanto riguarda il Banco di Napoli.

Per quanto riguarda l'ISVEIMER, il discorso rimane quello che facemmo nel 1965, quando approvammo quella legge, cui ha fatto riferimento la collega onorevole Cocco, chiedendo — per mezzo di un emendamento che poi ritirammo — una regionalizzazione di un Istituto regionale. Ci si disse che non era opportuno, mentre era più facile potenziare la cosiddetta rappresentanza. Questa rappresentanza non serve a niente, non fa niente. L'ISVEIMER è tuttora un Istituto napoletano.

Quanto, poi, ai finanziamenti erogati anche in Puglia, recenti fatti hanno fatto venire alla luce che per lo meno sono discutibili i criteri di concessione:; quando aziende industriali finanziate dall'ISVEIMER falliscono, si scopre che in un caso si trattava di un avventuriero, nell'altro si trattava di un intralazzo collegato con le gerarchie militari.

A questo punto è lecito chiedersi: come si danno questi fondi, anche considerando che è difficile ottenerli. Sono queste le ragioni che ci consigliano una maggiore prudenza, perché, mentre si dice di non aver soldi per tante altre cose, si trovano i soldi per questa copertura. Sarà giusto, sarà accettabile, ma è necessario un periodo di ripensamento.

ISGRÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Cocco, sull'emendamento preannunciato.

Vorrei aggiungere che mi pare insufficiente il parametro demografico, tenendo presente che c'è il parametro che tiene conto della superficie.

Senza voler polemizzare con i colleghi, tenendo presente il carattere di insularità della Sardegna, che in termini economici si può considerare l'unica isola del nostro paese, ritengo che questo emendamento possa essere accolto.

BASSI, *Relatore*. È stato forse, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, per il fatto che non sono stato completo nella mia relazione, che l'onorevole Pella s'è soffermato sul problema della copertura. Io ho omesso di ricordare che la Camera ha approvato, e va in votazione questa sera, una legge che modifica la legge del 1958 per la parte relativa al fondo per l'acquisto dei titoli e autorizza l'impiego per altre finalità previste dalla legge. La copertura, quindi, avviene in parte attraverso mezzi di bilancio, in parte attraverso la emissione dei buoni del tesoro, che si farà in gennaio.

Il disegno di legge che questa sera voteremo prevede 676 miliardi, di cui 476 per le mutue e 200 per gli Istituti meridionali.

ZUGNO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi, in special modo quello dell'onorevole Matarrese, per quanto riguarda la regionalizzazione. Consento che i riparti debbono essere effettuati in base a criteri giusti, ma la regionalizzazione, però, trattandosi di enti che debbono dare delle garanzie, per i rischi relativi ai finanziamenti che vengono effettuati da essi, non è opportuna, in quanto occorre che tali rischi abbiano le coperture le più vaste possibili.

È, in sostanza, il principio classico dell'assicurazione, che deve essere la più vasta possibile, per poter garantire meglio la riuscita delle operazioni.

Mi permetto, inoltre, di dissentire rispetto al concetto espresso dall'onorevole Pella, per quanto riguarda la copertura.

E mi riferisco all'articolo 4. A mio avviso bisognerà un giorno o l'altro trattare questi problemi di copertura, che non esigono stanziamenti per la spesa, ma, che, invece, sono soltanto potenziali; si tratta, cioè, di garanzie potenziali di eventuali spese, nel caso appunto che ci siano degli stanziamenti effettivi, così come ci sono per le pensioni. A questo proposito vorrei esprimere un parere, indubbiamente un po' diverso, ma che potrebbe essere molto più specificato e approfondito.

Io ritengo che nel caso ci sia soltanto una garanzia, una specie di fidejussione che viene data, uno stanziamento effettivo di fondi non ci debba essere. È una garanzia di carattere generale, che viene assunta da parte dell'ente.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Cocco, mi pare che esso meriti favorevole considerazione. In merito vorrei però fare un'osservazione: a mio avviso, il criterio seguito sinora per l'assegnazione dei fondi, collegato a parametri basati sulla popolazione, è sbagliato per due ordini di motivi. In primo luogo, dove c'è maggior popolazione, non è affatto detto che vi sia anche maggior necessità di investimenti. In secondo luogo dovrebbe essere anzi l'inverso, per riuscire veramente a consentire lo sviluppo economico alle popolazioni delle zone più depresse, per potere realizzare un certo progresso. Comunque è certo che le garanzie sono necessarie in relazione agli investimenti che devono venire fatti e alle opere che devono venire eseguite. I parametri connessi alla popolazione non rispondono a questi concetti.

TROMBETTA. Sostanzialmente siamo di accordo su questo disegno di legge, ma non possiamo esimerci dal fare anche noi qualche considerazione sull'articolo 4 e, più precisamente, su questo modo con il quale si aggira l'articolo 81 della Costituzione. In proposito sono un po' più perplesso di quanto si sia detto l'onorevole Pella circa la natura della copertura, che egli ha definito giuridica e non effettiva. In effetti noi siamo di fronte ad una copertura giuridica, che non è effettiva. E ciò per due ragioni: la prima, perché non si sa — anche se si tratta di una ipotesi assurda — se i prestiti saranno sottoscritti o meno; in secondo luogo non è effettiva, perché non incide direttamente sul bilancio e lo aggira attraverso un indebitamento, una maggiorazione del debito pubblico. Su questo punto non possiamo non riconfermare tutte le nostre perplessità, accresciute dal fatto che ci si basa su un decreto-legge, non ancora convertito. Noi infatti mettiamo in moto qual-

cosa che rischierebbe di andare a monte se stasera, in sede di votazione segreta — ieri sera solo i 14 voti liberali hanno salvato la situazione — il disegno di legge non venisse convertito. Si tratta quindi di una considerazione che deve essere attentamente vagliata, non in merito al provvedimento, ma in merito a questo abuso, a questo aggiramento che si sta facendo dell'articolo 81 per quanto riguarda la copertura.

Due parole sul criterio della distribuzione dei fondi, basato su un parametro connesso con la popolazione, che l'onorevole Cocco e l'onorevole Zugno hanno criticato. Vorrei rivalutare il criterio che ha suggerito al legislatore questo sistema. Trattandosi di pubblici investimenti è chiaro che il criterio più orientativo non potesse essere in linea di partenza che quello demografico: dove c'è maggior popolazione, c'è maggior necessità di investimenti. Poi riconosco che nella pratica applicazione la situazione può essere diversa e infatti condivido quanto sostenuto dall'onorevole Cocco, la quale ha affermato che nella zona d'influenza dell'istituto sardo c'è carenza di un certo tipo di investimenti e, quindi, giustamente, sostiene che il criterio demografico deve essere subordinato, nel caso specifico, a questa carenza. Del resto si tratta di uno spostamento di fondi abbastanza modesto e credo pertanto, per le ragioni suddette, di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Botta, nel dichiararmi favorevole all'emendamento preannunciato dall'onorevole Cocco.

Resta ancora qualche perplessità su quanto disposto agli articoli 2 e 3. Il provvedimento è presentato sotto il profilo dell'aumento dei fondi di rischio, ma all'articolo 2 si dà ampia facoltà ai tre banchi di destinare i fondi diversamente, mentre con l'articolo 3, che si riferisce ai tre istituti di credito industriale, si rimane più vincolati al criterio della copertura dei rischi. Voglio però subito aggiungere che quest'ultima preoccupazione è stata già un po' dissipata dall'onorevole Relatore. Infatti, secondo quanto è stato chiarito, circa la possibilità concreta di attingere al fondo di cui all'articolo 4, questa avverrà attraverso un meccanismo bancario e finanziario, perché la sottoscrizione dei Buoni del tesoro consentirà di erogare queste cifre appunto sotto forma di Buoni, che i singoli istituti porteranno poi alle sacrestie della Banca d'Italia per farseli trasferire in liquidità.

In conclusione, pur con le perplessità manifestate, mi dichiaro favorevole al disegno di legge e anche all'emendamento enunciato dall'onorevole Cocco.

PELLA. So che non è simpatico a questa ora riprendere la parola, ma lo faccio in termini brevissimi. Ringrazio il relatore, onorevole Bassi, delle notizie che ha fornito per quanto riguarda l'articolo 4.

Confesso che desidererei esaminare bene il testo del provvedimento, che sarà approvato dalla Camera dei deputati, poiché ho sentito — se ho capito bene — che si tratterebbe di versare 200 miliardi, come ricavo della sottoscrizione dei buoni del tesoro, a questo fondo, cosicché il fondo stesso non sarebbe più soltanto una espressione giuridico-contabile, ma finirebbe per ricevere una espressione concreta.

Questa è un'ottima notizia, che tranquillizza. Tutt'al più possiamo chiederci se non sia il caso di varare definitivamente questo provvedimento quando avremo notizia dell'intervenuta approvazione della legge, almeno da uno dei due rami del Parlamento. Si tratta di un decreto-legge, quindi oggi sarà convertito da parte della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il resto, collega onorevole Trombetta, il concetto della copertura giuridica, che ci deve preoccupare, è un concetto recepito in questo dopoguerra e quando dovremo lavorare per cambiare questa giurisprudenza, lo dovremo tenere presente. Che cosa significa, infatti, l'articolo 81 quando vuole che ogni nuova spesa, ogni maggiore spesa, sia coperta da una corrispondente entrata? Vuole evidentemente mettere al riparo la tesoreria da uscite, che non siano preventivamente nella cassa, alimentate da un corrispondente gettito.

Ho l'impressione che in questi venti anni hanno avuto il sopravvento le visioni dei giuristi, piuttosto che quelle dei tecnici della economia e della finanza. Questo è un fenomeno che si è verificato.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega onorevole Zugno, non sono d'accordo nel distinguere la copertura dall'impegno reale e, quindi, copertura reale, e nell'accettare coperture piuttosto evanescenti.

Osservo, però, che nel caso specifico non si tratta per il Tesoro di un semplice rischio, per il fatto di versare a queste banche dei fondi; è un rischio nel quadro della gestione dei singoli Istituti, per cui, se il rischio non si concreterà in una perdita, sarà il banco ad avere il vantaggio; noi, come Tesoreria, evidentemente esauriamo tutta la nostra funzione col pagamento che facciamo ai banchi. Perciò, pregherei di considerare se non sia

il caso di far approvare definitivamente questo disegno di legge quando avremo la conversione del decreto-legge almeno da uno dei rami del Parlamento.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli deputati. Desidero ringraziare l'onorevole Pella per il suo intervento sull'articolo 4 e senz'altro posso essere d'accordo con lui per quanto riguarda la dichiarazione che l'articolo 4 è imperfettamente formulato. Dirò, anzi, che l'articolo 4 ha una formulazione incompleta ed è questo che, evidentemente, ha potuto portare a questa prima parte di discussione sulla discutibilità della sua formulazione letterale. L'articolo 4, per essere completo, avrebbe dovuto far riferimento al decreto-legge attualmente in discussione, ma una tecnica giuridica impedisce che si possano citare nell'articolato decreti-legge o parti di decreti-legge, senza poter aggiungere subito dopo gli elementi relativi alla conversione in legge e al numero della legge stessa.

Tuttavia, la necessità per cui si è arrivati a questa situazione giuridicamente imperfetta, è determinata dalla circostanza che questo provvedimento è contestuale con altri due provvedimenti, che la Camera dei deputati in seduta plenaria ha esaminato e che si accinge a votare nel pomeriggio, riguardanti il ripiano dei *deficit* degli enti mutualistici e i fondi in esame, per un totale di 676 miliardi.

Nel momento in cui è stato disposto l'aumento del fondo, è stato anche, come gli onorevoli deputati sanno, mutata istituzionalmente la natura del fondo stesso, in quanto che è stato detto, proprio nell'articolo 1 del decreto-legge, che le disponibilità del fondo, le quali dovevano servire in modo esclusivo per l'acquisto di buoni novennali del tesoro, possono essere utilizzate anche per eventuali versamenti al bilancio dello Stato, da utilizzare come copertura normale per legge.

Nel momento in cui questo fondo si accinge a divenire, secondo la felice espressione dell'onorevole Bassi, adoperata nella relazione a quel disegno di legge in discussione dinanzi al Parlamento, da semplice strumento di intervento sul mercato finanziario a sostegno del corso dei buoni del tesoro, un più valido strumento di ausilio della politica generale del bilancio, in particolare della spesa pubblica ad annualità differite, si va incontro ad una esigenza — e per questo ringrazio l'onorevole Pella — che ormai è affermata e che, a modestissimo mio avviso, non sembra del

tutto infondata: nel momento in cui il potere pubblico entra in modo massiccio sul piano economico, non si vede perché non possa far ricorso, oltre che ai fondi che ha in cassa, anche al credito, anche al mercato finanziario.

Lo Stato, nel momento in cui deve dotare enti, che debbono servire per l'industrializzazione del sud, è chiaro che non può limitare la sua azione guardando soltanto a quello che è il gettito delle entrate tributarie o a quello che ha in cassa a seguito della riscossione dei tributi; ma deve accedere anch'esso al mercato finanziario, per reperire i fondi che servano ad alimentare iniziative sul piano dell'economia pubblica.

In questo quadro mi sembra essere il provvedimento che noi stiamo esaminando, perché il famoso fondo di 676 miliardi va alimentato per 264 miliardi 800 milioni con versamenti da parte dell'erario, e per 400 miliardi mediante emissione di buoni del tesoro, e quindi accesso al mercato finanziario.

Sotto questo profilo si rende in modo evidente e anche, in un certo senso, equilibrato, il modo di procedere dell'Amministrazione pubblica, che a questo fondo ha voluto conferire in parte proventi delle tasse e in parte ha provveduto facendo appello ai risparmiatori, perché venga coperto mediante l'emissione di buoni del tesoro.

Si può dire che tutta questa manovra poteva essere più chiaramente condotta a termine senza il ricorso al decreto-legge, ma questo è stato in parte dettato, come gli onorevoli colleghi facilmente intendono, dalla necessità di addivenire, ad un certo momento, alla soluzione della drammatica crisi determinatasi nel campo degli enti mutualistici e di provvedere in modo immediato alla promessa di ripianare quei *deficit*. Oltre a questa ragione, che era soltanto psicologica, c'era una ragione contabile: il 2 gennaio inizia una grande operazione per il rinnovo dei buoni del tesoro, alla quale si è ritenuto di connettere questa operazione di emissione. Per poter effettuare il 2 gennaio questa operazione, si doveva provvedere con un strumento che entro il 2 gennaio fosse pronto. Si è ritenuto, quindi, che tutta questa manovra, condotta sul piano legislativo ordinario, non si sarebbe compiuta.

Questo è anche il motivo della incompleta formulazione dell'articolo 4, che però si spiega e credo che su questo profilo i dubbi sulla effettività della copertura possano essere superati.

Non ho che da riferirmi alla relazione dell'onorevole Bassi, per quanto riguarda il merito del provvedimento. Si tratta di un intervento sul piano finanziario, proprio perché, di fronte alla lievitazione notevolissima dell'esposizione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, di Sardegna, e via dicendo, impegno che dobbiamo tutti quanti con soddisfazione constatare, ha assunto una rilevanza, tale esposizione, e si manifesta una sproporzione nella garanzia del risparmiatore, soprattutto di coloro che investono capitali in queste operazioni così delicate di industrializzazione del sud, fra i mezzi finanziari impiegati e le garanzie, date dai fondi di riserva.

Quindi è un intervento sul piano tecnico, che non credo possa investire la questione del riparto. Sotto questo profilo, non contesto le ragioni egregie che militano in favore della insularità della Sardegna, se consideriamo che la Sicilia è collegata in modo organico — e lo sarà ancor più, speriamo, col progetto del ponte — con la penisola, mentre la Sardegna ha molte braccia di mare che la separano dal continente.

Quindi effettivamente la Sardegna ha sue peculiari necessità, ma questa ripartizione fatta sul parametro delle precedenti distribuzioni è, nel caso concreto, anche il frutto di una considerazione ravvicinata delle necessità presenti e delle prevedibili necessità future di mezzi finanziari delle regioni del Mezzogiorno dove operano i predetti istituti. Nel momento in cui si dicesse: « cerchiamo di aumentare i fondi del CIS in previsione del fatto che questo ente avrà — anzi deve avere — incremento maggiore », non potrei che essere favorevole su un piano teorico; ma qui mi si dice anche: « togliamo all'ISVEIMER e allo IRFIS », che sono arrivati a queste formulazioni in base a certi calcoli e che non potrebbero ammettere che venga decurtato quanto loro concesso. Non si tratta di rivalutare coefficienti o parametri, ma si tratta di considerare quali spese siano più o meno urgenti e in questo senso dovrei riferirmi a quanto detto dall'onorevole Matarrese per gli investimenti in zone dove il bisogno è più urgente.

Infine, in merito alle considerazioni avanzate dall'onorevole Zugno, non posso che riportarmi alla risposta che magistralmente ha già fornito l'onorevole Pella.

Credo di non avere più nulla da aggiungere, se non che non posso assolutamente aderire alla richiesta di rinvio, avanzata da alcune parti.

MATARRESE. Io avevo chiesto dei chiarimenti circa il Banco di Napoli.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso offrirle per il momento solo chiarimenti generici. È chiaro che il Banco di Napoli ha necessità di essere presente sulla piazza di Milano per collegare lo sviluppo del Mezzogiorno al resto del Paese e, quindi non soltanto al fine del reperimento di capitali, ma anche per un collegamento organico del sistema creditizio meridionale con i mercati finanziari del nord.

Sulle altre questioni da lei poste, tra le quali il regolamento del Banco di Napoli, non posso darle per il momento risposte precise.

BASSI, *Relatore*. Per quanto riguarda le eccezioni all'articolo 4, basterebbe aggiungere al termine dell'articolo le parole: « e successive modificazioni ». Quanto alla richiesta di rinvio, mi permetto di fare presente che, poiché siamo nella sostanza d'accordo sul provvedimento, bisognerebbe fare il possibile per trasmetterlo al più presto al Senato per la definitiva approvazione che, se avvenisse entro pochi giorni, permetterebbe a questi istituti — e sarebbe sommamente importante per i loro rapporti con l'estero — di avvalersi di bilanci notevolmente migliorati. Con ciò si renderebbe un servizio veramente rilevante allo sviluppo economico meridionale. Anche un rinvio di una sola settimana impedirebbe in pratica che il disegno di legge fosse approvato dall'altro ramo del Parlamento entro il 31 dicembre.

TROMBETTA. Siamo d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole Relatore, anche perché ci pare soddisfacente la modifica da lui suggerita all'articolo 4.

Le osservazioni pratiche avanzate dallo onorevole Relatore ci convincono. Per quanto riguarda più specificamente l'articolo 4, nel sentire i vari interventi buona parte delle nostre perplessità sono cadute, perché con questo stanziamento si tratta di incrementare il patrimonio degli istituti bancari e non di spese. Noi restiamo con i nostri dubbi soltanto sullo stato dei rischi; e in questo senso rimpiangiamo che la relazione non abbia confortato il nostro giudizio con qualche notizia, perché potrebbe anche darsi che i rischi siano enormi. E il fatto che si senta il bisogno di aumentare i fondi per i rischi può proprio generale il sospetto che la situazione in proposito sia precaria.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta solo di riequilibrare una situazione fisiologicamente già sana.

TROMBETTA. Comunque siamo di fronte a investimenti e non ad una spesa.

PELLA. La proposta dell'onorevole Relatore mi sembra quanto mai idonea a superare le nostre perplessità in ordine all'articolo 4, in quanto noi intendiamo riferirci ad un decreto-legge che è già operante, poiché la sua validità decorre dal momento in cui è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Pertanto con le modifiche proposte dal Relatore ci riferiremo anche alle variazioni contenute in questo decreto. Se poi questo non dovesse venire convertito, allora cadrebbe il decreto legge, ma cadrebbe anche la possibilità di potere usufruire del disegno di legge.

Possiamo quindi con piena tranquillità superare le nostre perplessità e procedere nell'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiarito il loro pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per effettuare conferimenti, destinati agli scopi di cui ai successivi articoli 2 e 3, in favore dei seguenti Istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

- Banco di Napoli	Lire 50 miliardi
- Banco di Sicilia	» 50 »
- Banco di Sardegna	» 10 »
- ISVEIMER	» 55 »
- IRFIS	» 26 »
- CIS	» 9 »

Con decreto del Ministro per il tesoro, nei limiti della spesa prevista al precedente comma, è determinato annualmente l'ammontare del conferimento da effettuare a ciascun Istituto.

Gli onorevoli Cocco Maria, Isgrò e Zugno propongono di sostituire gli alinea 12, 13 e 14 con i seguenti:

- ISVEIMER	Lire 52 miliardi
- IRFIS	» 21 »
- CIS	» 17 »

Pongo in votazione l'emendamento Cocco Maria, Isgrò e Zugno cui sono contrari il Relatore ed il Governo.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1967

Pongo in votazione l'articolo 1 che con la modificazione testé adottata risulta così formulato:

È autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per effettuare conferimenti, destinati agli scopi di cui ai successivi articoli 2 e 3, in favore dei seguenti Istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

- Banco di Napoli	Lire 50 miliardi
- Banco di Sicilia	» 50 »
- Banco di Sardegna	» 10 »
- ISVEIMER	» 52 »
- IRFIS	» 21 »
- CIS	» 17 »

Con decreto del Ministro per il tesoro, nei limiti della spesa prevista al precedente comma, è determinato annualmente l'ammontare del conferimento da effettuare a ciascuno Istituto.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 2 e 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

ART. 3.

L'ISVEIMER, L'IRFIS ed il CIS iscriveranno le somme loro conferite in appositi fondi di riserva speciale da destinarsi a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per i conferimenti di cui al precedente articolo 1, si provvede, per gli anni 1968, 1969 e 1970, mediante le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge del 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Il Relatore ha proposto di aggiungere, alla fine, le parole: « e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

La V Commissione - Bilancio e partecipazioni statali - propone di aggiungere il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione V.

(*È approvato*).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per i conferimenti di cui al precedente articolo 1, si provvede, per gli anni 1968, 1969 e 1970, mediante le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge del 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso
(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1967

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge Usvardi ed altri (3685) e Ceruti Carlo (4304): « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (3685-4304):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (4528):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Ban-

co di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS » (4560):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Cocco Maria, Bonaiti, Botta, Buzzetti, Castellucci, Deponti, Laforgia, Isgrò, Longoni, Loreti, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Villani, Vizzini, Zugno.

Sono in congedo:

Quaranta e Tambroni.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO.